Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno

Art. 2 Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70
convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106

L'attuazione nelle regioni

a cura di
Studio di consulenza aziendale e del lavoro Vitale & Associati **

* Il presente lavoro riporta le disposizioni che attengono la materia, coordinate con appositi box, con le disposizioni ivi richiamate (e appositi link che riportano alle disposizioni indicate), emanate alla data di aggiornamento. La stesura ha il solo fine di fornire una pronta operatività. I testi riportati nel presente lavoro sono stati estrapolati da siti internet e risultano collazionati per consentirne lo studio ed un uso coordinato delle disposizioni. Per eventuali errori ed omissioni se ne solleva ogni responsabilità rinviando ai testi ufficiali riportati nelle Gazzette Ufficiali, nei Bollettini Ufficiali e/o nei siti istituzionali.

** Consulenti del lavoro in Caltanissetta – www.cdlvitale.it

Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno – breve introduzione

Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno – Attuazione nelle Regioni

Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno – La normativa *(coordinata)*

Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 coordinato con la normativa richiamata

Decreto 24 maggio 2012

Agenzia Entrate, provvedimento del Direttore, 14 settembre 2012

Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno

Art. 2 Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70

convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106

L'art. 2, comma 8, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha demandato ad un *decreto* interministeriale *di natura non regolamentare* l'attuazione della disposizione che concede

Il decreto ha individuato *i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni* e ha dettato *le disposizioni di attuazione* delegando, con il comma 8-bis, all'Agenzia delle entrate la regolamentazione della *fruizione del credito di imposta*. Provvedimento quest'ultimo emanato il 14 settembre.

Le risorse destinate all'agevolazione sono state individuate dall'art. 9 dal Decreto Interministeriale 24 maggio 2012, *nell'ambito dei Programmi Operativi Regionali FSE 2007-2013,* in € 142.000.000 così distribuite:

POR FSE 2007-2013 Abruzzo: €. 4.000.000;
POR FSE 2007-2013 Molise: €. 1.000.000;
POR FSE 2007-2013 Basilicata: €. 2.000.000;
POR FSE 2007-2013 Campania: €. 20.000.000;
POR FSE 2007-2013 Calabria: €. 20.000.000;
POR FSE 2007-2013 Puglia: €. 10.000.000;
POR FSE 2007-2013 Sicilia: € 65.000.000;
POR FSE 2007-2013 Sardegna: €. 20.000.000.

Eventuali ulteriori necessità per assicurare l'attuazione del credito d'imposta, *potrà essere coperto dalle eventuali risorse derivanti dalle riprogrammazioni effettuate in applicazione delle «Iniziative di accelerazione e riprogrammazione dei Programmi comunitari 2007-2013» approvate dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria nella riunione del 27 febbraio 2012* (così il citato art. 9, 2° comma).

I beneficiari dell'intervento sono tutti i soggetti che, nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013*,* in qualità di datori di lavoro, in base alla vigente normativa sul lavoro, incrementano il numero di lavoratori a tempo indeterminato nelle citate Regioni. Incremento determinato, *sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori* (ai quali sono equiparati i soci lavoratori di società cooperative) *con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione* attenzionando che esso si determina *al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto*. L'incremento stesso, come specifica il D.I. (art. 3, comma 3), *va verificato sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nello stabilimento, nell'ufficio o nella sede presso cui il nuovo lavoratore è impiegato, sia rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente impiegati dal datore di lavoro*.

Il credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24, è pari al *50% dei costi salariali*, come individuati *al numero 15* dell'*articolo 2* del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione, in caso di lavoratore svantaggiato o nei 24 mesi successivi, in caso di lavoratore molto svantaggiato. Con il richiamo al ciato *numero 15* per «*costi salariali*» il credito va calcolato comprendendo:

a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;
b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e
c) i contributi assistenziali per figli e familiari.

Per la definizione di lavoratore “svantaggiato” e di “molto svantaggiato” occorre riferirsi ai nn. 18 e 19 del medesimo regolamento n. 800 (riportati in normativa). Il comma 2 del D.L. 70 indica che *per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna - ivi definito - ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi*.

In questa prima fase tutte le Regioni hanno individuato procedure e termini solo per le assunzioni comprese tra il 14 maggio 2011 e il 1 giugno 2012. Nel dettaglio vedi a pagina 4.

Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno
Attuazione nelle Regioni

:

Regione Abruzzo	(27.6.2012)	consulta documentazione – le istanze per le assunzioni effettuate dal 14 maggio 2011 al 1 giugno 2012 andavano presentate dal 7 luglio 2012 e devono pervenire entro il 31 luglio 2012
Regione Basilicata	(29.6.2012)	consulta documentazione – le istanze devono prodursi Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso Pubblico, per le assunzioni effettuate dal 14 maggio 2011 al 1 giugno 2012
Regione Calabria	(13.7.2012)	consulta documentazione – L'istanza potrà essere presentata, per le assunzioni effettuate dal 14 maggio 2011 al 1 giugno 2012, a partire dalle ore 8:30 del settimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico sul BUR Calabria (13.7.12), fino alla data del 14 settembre 2012
Regione Campania	(12.7.2012)	consulta documentazione – scadenza istanza: 1° ottobre 2012, per le assunzioni effettuate dal 14 maggio 2011 al 1 giugno 2012
Regione Molise	(23.7.2012)	consulta documentazione – scade il 28 settembre 2012, alle ore 12.00, per le assunzioni effettuate dal 14 maggio 2011 al 1 giugno 2012
Regione Puglia	(30.8.2012)	consulta documentazione – le istanze per le assunzioni effettuate dal 14 maggio 2011 al 1 giugno 2012 possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 18 settembre 2012 sino alle 12:00 del 19 novembre 2012
Regione Sicilia	(25.7.2012)	consulta documentazione - le istanze per le assunzioni Effettuate dal 14 maggio 2011 al 1 giugno 2012 possono essere presentate dal 17 settembre 2012 e sino al 31 ottobre 2012
Regione Sardegna	(1.8.2012)	consulta documentazione – le istanze per le assunzioni Effettuate dal 14 maggio 2011 al 1 giugno 2012 possono essere presentate a partire dalle ore 10 del 20 settembre fino alle ore 12 del 22 ottobre 2012

Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno
La normativa *(coordinata)*

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 (GU n. 110 del 13-5-2011) convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (G.U. 12/7/2011, n. 160). Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. *note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/2011*. Nel testo aggiornato dopo il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (G.U. n. 52 del 2-3-2012), convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 (SO n. 85 alla G.U. n. 99 del 28-4-2012) il quale ha disposto, con l'art. 3, comma 16-ter, la modifica del comma 9.

Art. 2

Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno

1. In funzione e nella prospettiva di una sistematica definizione a livello europeo della fiscalità di vantaggio per le regioni del Mezzogiorno, fiscalità che deve essere relativa a lavoro, ricerca e imprese, coerentemente con la decisione assunta nel "Patto Euro plus" del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti specifici ai fini della promozione della produttività nelle regioni in ritardo di sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato. L'assunzione deve essere operata nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. In attesa di una estensione coerente con il citato "Patto Euro plus", il funzionamento del credito di imposta si basa sui requisiti oggi previsti dalla Commissione Europea e specificati nei successivi commi.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli **articoli 87** e **88 del Trattato CE**, ai sensi dell'articolo 40 del predetto Regolamento, ai datori di lavoro che, nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla Commissione Europea "svantaggiati" ai sensi del **numero 18 dell'articolo 2** del predetto Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta nella misura del 50% dei costi salariali di cui al **numero 15 del citato articolo 2** sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori definiti dalla Commissione Europea "molto svantaggiati" ai sensi del **numero 19 dell'articolo 2** del predetto Regolamento, il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione. Ai sensi dei **numeri 18 e 19 dell'articolo 2** del citato Regolamento, per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna - ivi definito - ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.

Trattato Comunità Europea del 25 marzo 1957 *Pubblicato in SO alla GU n. 317 del 23.12.1957*

Trattato che istituisce la Comunità europea. (*versione consolidata*)

Articolo 87 - Aiuti concessi dagli Stati.

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:
   a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
   b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
   c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
   a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
   b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
   c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
   d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune;
   e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 88 - Esame permanente dei regimi di aiuti.

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
   Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
   A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
   Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché' presenti le sue

osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008 DELLA COMMISSIONE del 6 agosto 2008
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

… omissis …

15) «costi salariali»: l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:
   a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;
   b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e
   c) i contributi assistenziali per figli e familiari;

… omissis …

18) «lavoratore svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
   a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
   b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
   c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
   d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
   e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
   f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

19) «lavoratore molto svantaggiato»: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;

… omissis …

3. Il credito di imposta è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
4. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Codice civile (del 16 marzo 1942 [Pubblicato in G.U. n. 79 del 4 aprile 1942)]
Articolo 2359 - Società controllate e società collegate.
Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

5. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro due anni dalla data di assunzione. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:
   a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione;
   b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
   c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

7-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 7, i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno già usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla lettera c) del comma 7, è dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. Il credito d'imposta regolato dal presente articolo, di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, è considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera c) del comma 7 decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari, sono stabiliti i

limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni di cui al comma 1 nonché le disposizioni di attuazione dei commi precedenti anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito d'imposta.

8-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 9; con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalità di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa.

9. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma 8. Le citate risorse nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, le Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dalla UE, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione e riassegnazione delle risorse, la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del comma 6 avviene utilizzando i fondi disponibili sulla contabilità speciale 1778 “Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio” senza incidere sul saldo giornaliero di tesoreria.

DECRETO 24 maggio 2012 (GU n. 110 del 1-6-2012) Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede la concessione di un credito di imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno

Nella Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2012 sancita (Repertorio Atti n.: 107/CSR del 10/05/2012) *l'Intesa sullo schema di decreto per l'attuazione del credito d'imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.*

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (già articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità Europea);

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, concernente il regolamento generale di esenzione per categoria, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato;

Visti il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (FSE), nonché il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione dei citati Regolamenti CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006 e loro successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti

l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, in particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5, concernenti la determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali in presenza di proventi che non concorrono alla formazione del reddito, in quanto esclusi, ai fini delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e, in particolare, l'art. 2 concernente l'istituzione del credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno a favore dei datori di lavoro che nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge aumentano il numero dei lavoratori a tempo indeterminato assumendo nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, lavoratori definiti «svantaggiati» o «molto svantaggiati» dal Regolamento (CE) n. 800/2008;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 59 che ha apportato alcune modifiche i al citato decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011;

Vista la nota del 4 ottobre 2011 con cui la Commissione Europea ha condiviso il finanziamento con le risorse di Fondo Sociale Europeo del credito d'imposta di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 70/2011;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2011 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2011, concernenti la nomina e il conferimento degli incarichi ai Ministri e ai Ministri senza portafoglio;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo trasferimento di funzioni già attribuite al Ministero delle finanze;

Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali;

Considerato che, ai sensi del comma 8 del citato art. 2 del decreto-legge n. 70/2011, occorre procedere ad emanare il decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con il quale sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni di cui al comma 2 del citato art. 2, nonché le disposizioni di attuazione anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito d'imposta;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, acquisita nella seduta del 10 maggio 2012;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto contiene le modalità di attuazione dell'art. 2 del decreto-legge del 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,

relativo all'istituzione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno per l'assunzione, nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, di lavoratori definiti dalla Commissione Europea «svantaggiati» o «molto svantaggiati» nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L 214 del 9 agosto 2008.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Beneficiari del credito d'imposta sono tutti i soggetti che, nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, in qualità di datori di lavoro, in base alla vigente normativa sul lavoro, incrementano il numero di lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni di cui all'art. 1.
2. Sono esclusi dall'applicazione della disciplina del credito d'imposta i soggetti di cui all'art. 74 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le persone fisiche non esercenti attività d'impresa ne' arti e professioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917 (S.O. alla GU n. 302 del 31-12-1986)

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

Art. 74

Stato ed enti pubblici

1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.
2. Non costituiscono esercizio dell'attività commerciale:
   a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
   b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali nonché l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria.

Art. 3

Incremento della base occupazionale

1. Danno diritto al credito d'imposta le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori, definiti dalla Commissione europea «svantaggiati» o «molto svantaggiati», che costituiscono incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nelle Regioni di cui all'art. 1 nei dodici mesi precedenti alla data dell'assunzione. Per numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, si intende il numero di unità di lavoro-annuo ai sensi dell'art. 2 punto 13 del Regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione del 6 agosto 2008.
2. L'art. 2, punti 18, 19, del Regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione del 6 agosto 2008 definisce:
   1) lavoratori svantaggiati, ossia rientranti in una delle seguenti categorie:
      a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
      b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
      c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;

d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;

e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

2) lavoratore molto svantaggiato: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;

3. L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, rispetto alla media citata nel precedente comma 1, va verificato sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nello stabilimento, nell'ufficio o nella sede presso cui il nuovo lavoratore è impiegato, sia rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente impiegati dal datore di lavoro.
4. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatisi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Codice civile (del 16 marzo 1942 [Pubblicato in G.U. n. 79 del 4 aprile 1942)]

Articolo 2359 - Società controllate e società collegate.

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

5. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano per il calcolo della base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
6. Agli effetti del credito d'imposta, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti

Art. 4

Misura e limiti di fruizione del credito d'imposta

1. Nel rispetto dei massimali di intensità di aiuto previsti dal Regolamento (CE) n. 800/2008, il credito d'imposta, è concesso, per ciascun lavoratore «svantaggiato» assunto nel periodo richiamato dal comma 1 dell'art. 2, nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Qualora l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori «molto svantaggiati», il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione.
2. I costi salariali sono quelli individuati al numero 15 dell'art. 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008. Tali costi, pertanto, comprendono:

la retribuzione lorda, prima delle imposte;

i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;

i contributi assistenziali per figli e familiari.

3. Il credito d'imposta spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo di riferimento di cui al comma 1 dell'art. 3.
4. Per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

Art. 5

Modalità di fruizione del credito d'imposta

1. Per fruire del credito d'imposta, i soggetti interessati inoltrano apposita istanza alle Regioni, indicate all'art. 1, secondo le modalità, i criteri e i termini di cui al comma 2.
2. Ciascuna Regione adotta, nel rispetto delle proprie procedure, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il pertinente provvedimento con cui stabilisce le modalità e le procedure per la concessione del credito d'imposta nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) la Regione fissa un primo termine per la presentazione delle istanze relative alle assunzioni effettuate fino alla data di pubblicazione del presente decreto da esaminare ai fini della formazione della graduatoria in base al criterio di cui alla lettera e);
   b) l'istanza è presentata alla Regione nel cui territorio è svolta l'attività per la quale si è verificato l'incremento occupazionale;
   c) l'istanza elenca i dati richiesti dalle disposizioni del presente decreto nonché gli altri elementi utili alla formazione della graduatoria di cui alla lettera e);
   d) la Regione esamina le istanze in modo da verificare, sulla base dei dati in esse indicati, l'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla norma;
   e) entro trenta giorni dal termine di cui alla lettera a), la Regione formula la graduatoria definita sulla base del criterio cronologico da individuarsi in ordine alla presentazione delle istanze e comunica l'accoglimento dell'istanza nei limiti dello stanziamento dei fondi disponibili ai soggetti beneficiari.
3. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 2, ciascuna Regione individua le ulteriori modalità da attivare per la ripartizione delle risorse residue, previa fissazione di nuovi termini per la presentazione delle istanze, nel rispetto dei criteri indicati alle lettere da b) a e) del medesimo comma 2, tenendo conto della durata complessiva del periodo oggetto di agevolazione di cui al comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.
4. La comunicazione dell'accoglimento dell'istanza costituisce presupposto per fruire del credito d'imposta secondo le modalità e i termini stabiliti dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 8-bis dell'art. 2 del decreto-legge n. 70 del 2011.
5. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dalla data di comunicazione dell'accoglimento dell'istanza di cui al comma 4 ed entro due anni dalla data di assunzione ed è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso.

DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 241 (GU n.174 del 28-7-1997)

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Art. 17 *nel testo aggiornato alla Legge 28 giugno 2012, n. 92*

Oggetto

1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con

eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
   a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;
   b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;
   c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
   d) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
   d-bis) *lettera soppressa*
   e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
   f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
   h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20;
   h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
   h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;
   h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.
   h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni)).

6. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi, ne' del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale delle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917 (S.O.

alla GU n. 302 del 31-12-1986)
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

Art. 61

Interessi passivi

1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15.

Art. 109

Norme generali sui componenti del reddito d'impresa

5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.

Art. 6

Cause di decadenza

1. Il diritto al credito d'imposta decade:
   a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione;
   b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di due anni nel caso delle piccole e medie imprese, ovvero di tre anni, per le altre imprese;
   c) in caso di accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2015, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.
2. Nei casi di cui alla lettera a) del comma 1, la decadenza opera a partire dallo stesso mese in cui si rileva quanto statuito dalla medesima lettera a).
3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno già usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla citata lettera c) è dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. Il credito d'imposta di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, è considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 7

Divieto di cumulo

1. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ne' con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi salariali afferenti alle unità lavorative che danno diritto alla fruizione dell'agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità di aiuto superiore al livello consentito, di cui al comma 1 dell'art. 4. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'art. 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione.

REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008 DELLA COMMISSIONE del 6 agosto 2008

che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

Articolo 7

Cumulo

1. Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica stabilite all'articolo 6 e delle intensità massime di aiuto previste stabilite al capo II, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti pubblici a favore dell'attività o del progetto sovvenzionati, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.
2. Gli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo regolamento purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili.
3. Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del presente regolamento o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ([1] *GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5*) ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi — coincidenti in parte o integralmente — ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.
4. In deroga al paragrafo 3, gli aiuti in favore dei lavoratori disabili di cui agli articoli 41 e 42 possono essere cumulati con gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal presente regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100 % dei costi rilevanti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.
5. Per quanto riguarda il cumulo di misure di aiuto esentate ai sensi del presente regolamento con costi ammissibili individuabili e misure di aiuto esentate ai sensi del presente regolamento senza costi ammissibili individuabili, si applicano le seguenti condizioni:
   a) se un'impresa beneficiaria ha ricevuto capitale nel quadro di una misura di capitale di rischio ai sensi dell'articolo 29 e in seguito, nei primi tre anni successivi al primo investimento di capitale di rischio, presenti domanda di aiuto ai sensi del presente regolamento, le soglie di aiuto o gli importi massimi ammissibili previsti dal presente regolamento saranno ridotti del 50 % in generale e del 20 % per le imprese beneficiarie situate in zone assistite. La riduzione non può superare l'importo totale di capitale di rischio ricevuto. Tale riduzione non si applica agli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione esentati conformemente agli articoli da 31 a 37;
   b) durante i primi 3 anni successivi alla loro concessione, gli aiuti a favore di nuove imprese innovative non possono essere cumulati con altri aiuti esentati a norma del presente regolamento, ad eccezione degli aiuti esentati in forza dell'articolo 29 e degli aiuti esentati in forza degli articoli da 31 a 37.

2. L'eventuale cumulo illegittimo determina il recupero dell'aiuto fruito con applicazione degli interessi e sanzioni previste per l'indebito utilizzo del credito d'imposta.

Art. 8

Recupero del credito per indebito utilizzo

1. Qualora sia stata accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo, per il verificarsi delle cause di decadenza, del mancato rispetto delle condizioni previste o dell'utilizzo in misura superiore all'ammontare concesso, la Regione procede, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
2. Qualora l'indebita fruizione sia accertata dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito delle proprie ordinarie attività di controllo, i relativi dati sono trasmessi tempestivamente in via telematica alla Regione competente per il recupero..
3. Le eventuali somme recuperate dalle Regioni a causa della decadenza del diritto al credito d'imposta da parte dei beneficiari, sono restituite dalle Regioni stesse al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE.

Art. 9

Individuazione Regioni ed importi - flusso finanziario

1. Le risorse finanziarie destinate, nell'ambito dei Programmi Operativi Regionali FSE 2007-2013, al credito di imposta di cui al presente decreto, sono individuate come di seguito:
   POR FSE 2007-2013 Abruzzo: €. 4.000.000;
   POR FSE 2007-2013 Molise: €. 1.000.000;
   POR FSE 2007-2013 Basilicata: €. 2.000.000;
   POR FSE 2007-2013 Campania: €. 20.000.000;
   POR FSE 2007-2013 Calabria: €. 20.000.000;
   POR FSE 2007-2013 Puglia: €. 10.000.000;
   POR FSE 2007-2013 Sicilia: € 65.000.000;
   POR FSE 2007-2013 Sardegna: €. 20.000.000.
2. L'eventuale ulteriore fabbisogno di risorse necessarie all'attuazione del credito d'imposta, attualmente assicurato nel Piano di Azione Coesione definito di intesa con la Commissione europea, dal cofinanziamento a carico del Fondo sociale europeo per un importo di 142 milioni di euro, potrà essere coperto dalle eventuali risorse derivanti dalle riprogrammazioni effettuate in applicazione delle «Iniziative di accelerazione e riprogrammazione dei Programmi comunitari 2007-2013» approvate dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria nella riunione del 27 febbraio 2012.
3. Al fine di assicurare il reintegro all'Erario delle risorse riguardanti il riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente decreto, l'Agenzia delle Entrate comunica tempestivamente alle Regioni interessate gli importi del credito d'imposta utilizzati.
4. Le Regioni, sulla base delle informazioni ricevute dall'Agenzia delle entrate, che costituiscono attestazione delle compensazioni effettuate, provvedono alla tempestiva certificazione alla Commissione europea degli importi fruiti dagli aventi diritto a titolo di credito d'imposta, nell'ambito dei programmi operativi di cui al comma 1. Contestualmente, comunicano al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE gli importi rendicontati a titolo di credito d'imposta, distintamente per la quota comunitaria, statale e regionale.
5. Sulla base delle comunicazioni ricevute dalle Regioni e degli accrediti comunitari pervenuti a valere sulle rendicontazioni presentate dalle Regioni alla Commissione europea, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli importi riconosciuti a titolo di credito d'imposta, ai sensi dell'art. 2, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 70/2011, convertito nella legge n. 106/2011, nei limiti degli importi individuati nell'ambito di ciascun programma regionale.
6. Le risorse versate dall'IGRUE all'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate ad apposito programma dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e

delle Finanze, per essere destinate alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio», allo scopo di permettere la regolazione contabile delle compensazioni esercitate in relazione al credito d'imposta di cui al presente decreto. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione e riassegnazione delle risorse, la regolazione contabile delle compensazioni esercitate in relazione al credito d'imposta di cui al presente decreto, avviene utilizzando i fondi disponibili sulla predetta contabilità speciale n. 1778, senza incidere sul saldo giornaliero di tesoreria. 7. Il monitoraggio sull'avanzamento delle spese a titolo di credito d'imposta dei programmi operativi regionali viene assicurato nell'ambito del sistema unitario di monitoraggio degli interventi ricompresi nel Quadro Strategico Nazionale - Italia 2007-2013.

AGENZIA ENTRATE, PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE Protocollo n. 2012/132876

Credito d'imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. Definizione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Il credito d'imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la fruizione del credito, con successiva risoluzione dell'Agenzia delle entrate saranno istituiti uno o più codici da indicare nel modello di versamento F24.

2. Il credito d'imposta di cui al punto 1 è utilizzabile, nei limiti degli importi comunicati dalle Regioni ai sensi delle disposizioni contenute nel seguito del presente provvedimento, esclusivamente presentando il modello F24 all'agente della riscossione presso il quale il beneficiario del credito stesso è intestatario del conto fiscale, di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1993 n. 567.

3. Ai fini di cui al precedente punto 2, ciascuna Regione, dopo aver formulato la graduatoria definitiva di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la coesione territoriale, 24 maggio 2012, prima di comunicare ai beneficiari l'accoglimento delle istanze, trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco dei soggetti ammessi a fruire del credito d'imposta, con i relativi importi concessi, attraverso apposito flusso informativo da inviare tramite il sistema SIATELv2.0-PUNTOFISCO, secondo le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante. La mancata conformità dei dati trasmessi alle citate specifiche tecniche comporterà lo scarto dei dati medesimi.

4. Il credito è utilizzabile a partire dalla data della comunicazione di accoglimento dell'istanza prevista dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la coesione territoriale, 24 maggio 2012.

5. Le revoche dei benefici concessi dovranno essere comunicate, dalle Regioni all'Agenzia delle entrate, con le stesse modalità di cui al precedente punto 3.

Motivazioni

L'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge

12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, istituisce un credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno a favore dei datori di lavoro che nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge aumentano il numero dei lavoratori a tempo indeterminato, assumendo nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, lavoratori definiti "svantaggiati" o "molto svantaggiati" dal Regolamento (CE) n. 800/2008.
In particolare, il comma 8 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 70 del 2011 rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la coesione territoriale, la individuazione dei limiti di finanziamento per ciascuna delle Regioni interessate nonché delle modalità applicative dell'agevolazione, mentre il successivo comma 8-bis demanda ad un provvedimento dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d'imposta.
In attuazione delle disposizioni sopra riportate, è stato emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 2012, che, nel disciplinare le modalità di accesso al beneficio, all'articolo 5, comma 1, prevede l'obbligo della presentazione da parte dei soggetti interessati di un'apposita istanza alla Regione, compresa tra quelle indicate nel più volte citato articolo 2, nel cui territorio è svolta l'attività per la quale si è verificato l'incremento occupazionale. Inoltre, il comma 4 del menzionato dell'articolo 5 stabilisce che la comunicazione dell'accoglimento dell'istanza costituisce presupposto per fruire del credito d'imposta secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.
Con il presente provvedimento sono, pertanto, definite le modalità di utilizzo del credito d'imposta previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.
In particolare, allo scopo di evitare utilizzi impropri del credito d'imposta in esame, il presente provvedimento stabilisce che il modello F24, attraverso il quale detto credito è utilizzato in compensazione, possa essere presentato esclusivamente all'agente della riscossione presso il quale il beneficiario è intestatario del conto fiscale, di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1993 n. 567.
Pertanto, è previsto che le Regioni inviano all'Agenzia, attraverso apposito flusso informativo tramite il sistema SIATELv2.0-PUNTOFISCO, i dati concernenti i contribuenti beneficiari dei crediti d'imposta concessi, nonché le eventuali revoche; l'Agenzia, al fine di consentire agli agenti della riscossione di controllare la correttezza delle compensazioni effettuate, invierà agli agenti stessi le informazioni ricevute dalle Regioni.

Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (art. 2), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106: "Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia";

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (art. 59), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35: “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;
Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (art. 3, comma 16-ter), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44: “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la coesione territoriale, 24 maggio 2012, recante disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del decreto-13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
Decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1993, n. 567: “Regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 14 settembre 2012

ALLEGATO
FLUSSO DI COLLOQUIO TRA LE REGIONI E L’AGENZIA DELLE ENTRATE CONTENENTE I DATI RELAVI AL CREDITO D’IMPOSTA CONCESSO PER LA CREAZIONE DI NUOVO LAVORO STABILE NEL MEZZOGIORNO, DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE TRAMITE MODELLO F24
… omissis …